



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 3 luglio 2015 n.106

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e più precisamente:

- *la necessità di interventi normativi tesi a sostenere il risanamento e il finanziamento delle imprese in crisi, anche per problemi di accesso al credito;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità al fine di scongiurare il reale pericolo di chiusura di aziende dall'alto livello occupazionale e salvaguardare posti di lavoro, principale emergenza dell'attuale congiuntura economica,*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 30 giugno 2015;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI
TEMPORANEA DELLE IMPRESE**

Art. 1

1. Qualora l'impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall'articolo 114 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, successivamente alla chiusura del periodo di moratoria, incorra in procedura concorsuale si applicano le disposizioni previste dal presente decreto – legge.

Art. 2

1. In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell'ordine che segue:

- a) debito verso il controllore della moratoria;
- b) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
- c) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;
- d) debito verso l'Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
- e) debito verso le banche per i finanziamenti concessi.

2. Ogni altro debito contratto dall'impresa nel periodo di moratoria, ad eccezione di quelli elencati al precedente comma, ha lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente al periodo di moratoria stessa.

Art. 3

1. Il comma 2, dell'articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:

“2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali nonché del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini